

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



15 del 17 aprile 2026

Il panorama finanziario globale è scosso dalle "mine vaganti" descritte dal Corriere della Sera: tra le tensioni in Iran e le incognite legate all'IA e al credito privato, si teme una tempesta economica senza precedenti.

In questo clima di incertezza, la gestione del personale resta un pilastro di stabilità: il nuovo Quaderno Operativo ANCI offre una guida pratica per applicare il CCNL Funzioni Locali 2022-2024, tra scavalchi condivisi e nuove flessibilità.

Parallelamente, la circolare del 17 marzo 2026 richiama l'attenzione sulle verifiche fiscali nei pagamenti ai professionisti: dal 15 giugno, anche per importi sotto i 5.000 euro, scatterà il meccanismo dello scomputo immediato in caso di inadempienza.

Mentre il PNRR corre verso le scadenze di giugno, rigore contabile ed efficienza operativa restano l'unica bussola per navigare la crisi.

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Attualità di rilievo



Rassegna. Le due «mine vaganti» e un rischio mai visto prima: perché ora Fmi e Banca Mondiale temono una tempesta perfetta (e devastante) sull'economia

Di Mario Platero, pubblicato su il Corriere della Sera il 13 aprile 2026

NEW YORK — La liturgia degli incontri di primavera del Fondo Monetario Internazionale e

della Banca Mondiale è sempre la stessa: i ciliegi in fiore a Washington, l'arrivo oggi lunedì 13 aprile dei delegati di 191 Paesi per fare il punto semestrale sull'economia mondiale, un calendario prefissato: domani 14 aprile il World Economic Outlook, il documento previsionale dell'Fmi (si attende crescita mondiale in ritirata), il 16 aprile gli incontri dei **ministri del Tesoro e dei banchieri centrali del G7 e poi del G20**, il 17 il Comitato Monetario e il 18 quello per lo Sviluppo della Banca Mondiale, poi tutti a casa.

Le tematiche

Ma se la liturgia non cambia, le tematiche parallele allo sviluppo economico, i fattori «esterni» che possono impattare la crescita non sono mai stati più numerosi, complicati, nuovi e densi di incertezza: la guerra, il rimbalzo dei prezzi del petrolio e dell'inflazione, la preoccupazione per il tasso di occupazione aleggiano ma, paradossalmente, sono nulla rispetto alle due vere mine vaganti che segneranno questi incontri di Primavera del 2026 e che destano terrore nello sguardo di funzionari del Fondo, di politici, ministri e soprattutto dei banchieri, che seguono ai margini e che più di ogni altro potrebbero dover sopportare le conseguenze delle nuove sfide:

- 1) possibili distorsioni dei sistemi finanziari per applicazioni nefaste dell'**intelligenza artificiale**;
- 2) il **rischio di un contagio del settore del credito privato** che potrebbe trascinare con sé, in caso di crollo, il comparto Private Equity che già in alcuni comparti scricchiola per conto suo.

E stiamo parlando di importi che, negli scenari peggiori, potrebbero far guai davvero seri.

La guerra in Iran

Insomma il pericolo di una tempesta perfetta non viene oggi dalla guerra contro l'Iran, ma proprio dalla combinazione ancora sconosciuta di queste due variabili.

Ma cominciamo dalla **guerra**, da quel fattore dalla combustione improvvisa e imprevedibile che, dopo un momento di speranza durante il fine settimana, riposto nei **negoziati tra Iran e Stati Uniti**, ci ha fatti ripiombare, con il fallimento del dialogo, in quella dinamica aumenti prezzi del petrolio-inflazione che conosciamo fin troppo bene.

La Casa Bianca ha già discusso con il Tesoro misure possibili se la guerra dovesse prolungarsi per **oltre tre mesi e se il blocco completo dello stretto di Hormuz**, che sarà imposto da oggi dagli Stati Uniti, dovesse avere conseguenze peggiori di quelle attese sul prezzo del petrolio e su quello del carburante ai distributori.

Gli aumenti ci sono già, il greggio ha di nuovo superato quota 100 dollari al barile, nel fine settimana, con balzi del 7-8% a seconda del tipo di petrolio e prezzi che si aggirano questa mattina, mentre scriviamo, tra i 102 e i 107 dollari al barile. Ma fino a dove potranno arrivare?

I mercati

Qui entriamo di nuovo in territorio di incertezza, c'è il precedente di quota 120 per il Brent greggio durante i momenti più tesi della guerra, ma ci sono nuovi livelli stimati che **potrebbero portare i prezzi anche a quota 150 se la chiusura totale dello stretto di Hormuz**, annunciata da Donald Trump dovesse prolungarsi troppo a lungo.

La preoccupazione infatti non sta nel livello dei prezzi che, come abbiamo visto, hanno dimostrato di essere molto elastici, ma **nella durata di questa crisi con le sue conseguenze sul tasso di inflazione** (già misurato intorno a quota 3,3% per il mese di marzo su base annuale in America, con un aumento dello 0,9%) **e sui tassi di interesse già in tensione**.

Per quanto la guerra preoccupi, le dinamiche sono conosciute e gli strumenti per combattere l'inflazione sono noti, **un aumento dei tassi, già in parte scontato dai mercati**, avrà però effetti restrittivi sulla crescita: da qui una riduzione generalizzata attesa per domani dei tassi di crescita globali.

Si ritiene anche che **l'impatto negativo ci sarà più su Europa e Asia che sugli Usa** e si dovranno studiare misure coordinate di intervento a seconda degli scenari. Quadro preoccupante dunque, ma non imprevedibile o ingestibile, visto che ci siamo già passati in mezzo varie volte negli ultimi decenni.

Il primo fattore di pericolo: il modello di Anthropic Claude Mythos

Gli aspetti peggiori sul fronte incertezza derivano invece dai **due fattori nuovi e in questo momento sia sconosciuti che incontrollabili**.

Il primo: l'impatto IA del nuovo modello di Anthropic Claude Mythos. Sappiamo che il modello è stato rilasciato in forma per ora ristretta a una quarantina di grandi aziende americane per aiutarle a **giocare d'anticipo su certe vulnerabilità** dei loro sistemi di software che potrebbero essere facilmente identificati da Claude Mythos e da hacker nel caso avessero accesso alla tecnologia. Ma la questione più specifica per gli incontri riguarda **l'identificazione da parte di Mythos di vulnerabilità nei sistemi finanziari, in quelli per i pagamenti e per i trasferimenti** causando possibili truffe colossali e imprevedibili. Il peggiore? **Una paralisi dei sistemi finanziari.**

Di questo il segretario al Tesoro Scott Bessent e il presidente della Fed Jerome Powell hanno parlato nei giorni scorsi coi banchieri americani, convocati d'urgenza a Washington.

Ma ora si tratterà di estendere il dialogo all'intero sistema finanziario internazionale. Per ora Claude Mythos è stato rilasciato solo ad alcune banche americane per aiutarle a identificare le vulnerabilità e giocare d'anticipo. **E le banche europee? E quelle asiatiche? Il rischio di un contagio in questo caso è collettivo. Impossibile isolarlo.**

A Washington, nei prossimi giorni, in parallelo agli incontri programmati, si dovrà dunque impostare un comitato d'azione internazionale per **condividere rischi, preoccupazioni e vulnerabilità** prima che Mythos possa cadere in mano a hacker o criminali. Questa è la sfida più nuova che dominerà gli incontri di primavera.

Il secondo fattore di pericolo: gli scricchiolii del settore del credito privato

L'altra è meno nuova, ma non più conosciuta: **qual è il grado di vulnerabilità del settore credito privato?** Quale sarà il suo impatto sulle aziende in primis e sulle economie subito dopo se dovesse registrarsi una improvvisa crisi di liquidità?

Di certo sappiamo che grandi banche commerciali come JP Morgan hanno già ripulito il loro portafoglio da **molti crediti più rischiosi, remunerati da alti tassi di interesse**, ma si è trattato di un semplice trasferimento del problema su altri attori che potrebbero avere una propensione al rischio direttamente proporzionale alla loro possibile fragilità di fondo.

L'intelligenza artificiale

Il settore, come sappiamo, lavora moltissimo con i private equity che in molti casi si trovano già in difficoltà a liquidare certe posizioni di portafoglio in scadenza per via dell'incertezza economica determinata dalla guerra, ma anche dal possibile impatto su settori che vanno da quello **software fino al manifatturiero di nuovo dell'intelligenza artificiale.** Le autorità per ora hanno minimizzato. Ma minimizzare, calmare, tranquillizzare è il loro dovere. Lo avevano fatto anche nei giorni subito prima della crisi del 2007/2009, accesa dalla crisi del mercato subprime.

Speriamo che non ce la stiano contando come allora e che, soprattutto, approfittino di questi incontri plenari per confrontarsi, organizzare di nuovo interventi coordinati ed essere pronti a giocare d'anticipo se un crisi dovesse aprirsi anche su quel fronte. Anche perché come sappiamo **combattere contemporaneamente e impreparati su più fronti** non è mai né facile né gradevole.

Contabilità



Ministero della Giustizia. Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni

La circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 introduce rilevanti modifiche alla disciplina delle verifiche di regolarità fiscale per i pagamenti della Pubblica Amministrazione verso i professionisti.

La principale novità consiste nell'estensione dell'obbligo di verifica preventiva, ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, anche ai pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro a decorrere dal 15 giugno 2026. Tale disposizione riguarda specificamente i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, inclusi i compensi per attività svolte in regime di patrocinio a spese dello Stato. A differenza del sistema precedente, la nuova normativa prevede un meccanismo di scomputo immediato invece della semplice sospensione del pagamento. Qualora dalla verifica emerga un'inadempienza del beneficiario verso l'Agente della riscossione, l'ufficio contabile deve procedere direttamente al versamento delle somme a quest'ultimo fino a concorrenza del debito, liquidando al professionista solo l'eventuale parte eccedente. L'obbligo di controllo coinvolge diverse categorie, tra cui avvocati, ausiliari del giudice e periti, per ogni tipo di incarico professionale. La circolare chiarisce infine che queste regole si applicano a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, anche se riferiti a prestazioni pregresse o se i documenti contabili sono stati acquisiti in precedenza.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Dichiarazione telematica fondo assistenza ai minori entro il 15 maggio 2026

L'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024, prevede che al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

L'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede, inoltre, che il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 764, della menzionata legge n.207 del 2024, la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Ciò premesso, si comunica che nella seduta del 24 marzo 2026, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole in merito allo schema di provvedimento recante modalità e termini per l'invio, da parte dei comuni, della dichiarazione telematica relativa alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il decreto, a seguito della sottoscrizione del Ministro dell'interno, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dal giorno successivo alla pubblicazione, i comuni avranno a disposizione un termine di 30 giorni per la redazione della dichiarazione. Al fine di agevolare gli enti locali nella compilazione della dichiarazione sono rese disponibili le relative istruzioni.

Aggiornamento del 16 aprile 2026

Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.87 del 15 aprile 2026.

Leggi l'[articolo](#).



IFEL. Avviata la rilevazione delle spese per affidamento minori 2025. Termine per la dichiarazione fissato al 15 maggio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile il decreto del Ministero dell'Interno che regola le dichiarazioni 2026 per l'assegnazione ai Comuni del contributo a supporto delle spese derivanti da sentenze di affidamento obbligatorio dei minori.

Il contributo è stato istituito per il triennio 2025-27 con il comma 764 della legge n. 207 del 2024, per un importo di 100 milioni di euro annui. Per il solo 2026 tale dotazione è stata aumentata a 250 mln. di euro (co. 673 della legge di bilancio 2026).

Si ricorda che la spesa certificata dai Comuni lo scorso anno (con riferimento al 2024) ammontava a circa 450 mln. di euro e il contributo assegnato per il 2025 ha permesso di coprirne in media il 22%, raggiungendo livelli maggiori, fino al 70%, per gli enti con maggior incidenza sulla spesa sociale e generalmente di piccole dimensioni, nel rispetto dei criteri di riparto previsti dalla legge.

Al fine di ottenere il contributo, sono tenuti alla dichiarazione tutti i Comuni che nel 2025 hanno sostenuto – anche attraverso qualsiasi tipo di forma associativa o ente strumentale – spese derivanti da sentenze di affidamento obbligatorio emanate, anche in anni precedenti, dall'Autorità giudiziaria, con riferimento a minori e ad eventuali adulti collegati.

Le spese devono essere riportate, come da istruzioni alla compilazione del modello allegate al DM, distintamente per ciascun provvedimento del Giudice e per ciascun soggetto affidato, con l'indicazione se si tratta di minore o di adulto eventualmente compreso nel provvedimento del giudice minorile.

Le spese possono essere di diverso tipo (affidi familiari, rette di comunità, altri oneri direttamente derivanti della sentenza) e devono essere riportate nel modello messo a disposizione del Ministero dell'Interno con riferimento a: impegni relativi all'esercizio 2025, che costituiranno il principale riferimento per la determinazione del riparto del contributo; pagamenti (provvedimenti di liquidazione), intervenuti nello stesso anno e relativi agli impegni 2025. Il Comune è l'unico soggetto abilitato alla dichiarazione. Nel caso in cui le spese siano state sostenute da una forma associata o ente strumentale (Unione di Comuni, Comune capofila, ente strumentale delegato), gli impegni e i pagamenti sono quelli che risultano a tale soggetto, con riferimento ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria destinati al Comune dichiarante, come emerge dalla FAQ ora ripubblicata e già resa nota lo scorso anno.

La dichiarazione deve essere presentata:

esclusivamente attraverso la piattaforma telematica del Ministero dell'interno (TBEL) entro il termine fissato tassativamente dalla legge a 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi entro il 15 maggio 2026.

Il riparto del contributo dovrebbe essere determinato entro la metà del mese di giugno.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Programmazione dei flussi di cassa: prevenzione delle crisi di liquidità e compiti del revisore

La Corte dei Conti sottolinea la centralità del piano annuale dei flussi di cassa come strumento di governo preventivo del ciclo finanziario, con particolare riferimento alle opere pubbliche. La programmazione consente di mappare anticipatamente lo sfasamento temporale tra i pagamenti per i lavori e l'effettivo incasso dei finanziamenti correlati.

Senza una mappatura trimestrale del fabbisogno di liquidità, l'ente non è in grado di attivare tempestivamente gli strumenti di copertura, trasformando fisiologiche tensioni finanziarie in emergenze che costringono al ricorso sistematico e prolungato all'anticipazione di tesoreria. Quest'ultima deve invece mantenere una natura puramente residuale e limitata nel tempo.

Il ruolo dell'organo di revisione è cruciale in questo processo: il revisore deve garantire il raccordo tra il piano di cassa e il bilancio di previsione, effettuando verifiche con cadenza almeno trimestrale. Tale monitoraggio assicura che il controllo della liquidità diventi una pratica strutturale e sistematica, indispensabile per salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Consegnatari di beni pubblici: distinzione tra debito di custodia e di vigilanza

La Corte dei Conti definisce i confini della responsabilità dei consegnatari di beni mobili, distinguendo tra il debito di custodia e quello di vigilanza in base alla finalità e alla quantità dei beni gestiti.

Il debito di custodia si configura quando il consegnatario gestisce depositi o magazzini centrali destinati allo stoccaggio e al rifornimento continuativo delle varie articolazioni dell'ente. Al contrario, il debito di vigilanza riguarda la sorveglianza sui beni già distribuiti agli uffici e la gestione delle sole scorte operative minime necessarie all'uso immediato e al regolare funzionamento quotidiano dell'unità interessata.

Tuttavia, se le scorte presso un singolo ufficio eccedono per qualità o quantità le ragionevoli necessità funzionali, l'attività non è più considerata di mera vigilanza ma si trasforma in una vera e propria gestione contabile di magazzino. In questo caso, il debito dell'agente muta in debito di custodia, poiché la giacenza assume la natura di stock finalizzato al rifornimento e non più di dotazione per l'impiego diretto.

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



Rassegna. Accrual, debutta il canale Area RgS: via all'invio dei bilanci in Xbrl

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

È scattata ieri, 13 aprile, l'apertura della finestra per l'invio dei bilanci Accrual alla Ragioneria generale dello Stato: si tratta dei primi rendiconti del periodo pilota, relativi all'esercizio 2025. A darne notizia è Sogei, con una nota ufficiale diffusa sul proprio portale istituzionale.

La Riforma 1.15 del Pnrr, che introduce un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale fondato sul principio della competenza economica (Accrual) e coerente con gli standard internazionali ed europei, fissa al 30 giugno il termine per l'invio dei dati.

La fase pilota coinvolge un'ampia platea di amministrazioni pubbliche, rappresentative di almeno il 90% della spesa primaria del settore (con l'esclusione delle società partecipate). L'elenco degli enti interessati è stato definito con la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 259/2024.

La trasmissione telematica degli schemi segna la prima applicazione operativa, seppur sperimentale, del quadro concettuale e degli standard contabili ITAS. L'adempimento è funzionale al conseguimento della milestone M1C1-108 prevista dalla citata Riforma 1.15.

Gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, costruiti sull'Allegato 1 al principio contabile ITAS 1, presentano in questa fase una struttura con la sola colonna relativa agli importi dell'esercizio 2025.

Il caricamento avviene tramite un nuovo servizio disponibile sul Portale Area RgS, dove è stato attivato il canale dedicato alla "Riforma della contabilità Accrual". L'infrastruttura, che accentra sistemi e basi dati della Ragioneria, integra un modulo progettato specificamente per l'acquisizione

e il monitoraggio dei bilanci Accrual riferiti all'annualità 2025.

Le amministrazioni possono trasmettere i flussi in formato Xbrl, standard consolidato per la comunicazione finanziaria, verificando in tempo reale l'esito dei controlli sui documenti inviati.

Le modalità operative sono dettagliate nel documento tecnico pubblicato sul sito istituzionale della RgS (aggiornato al 27 marzo 2026). I bilanci trasmessi sono sottoposti a una serie articolata di controlli sulla qualità e coerenza del dato: oltre alle verifiche formali, sono previsti controlli di validità – come la presenza obbligatoria di determinate voci e la corretta valorizzazione dei segni algebrici – e controlli di quadratura tra totali e subtotali, inclusa la verifica della capienza delle voci “di cui”.

Il sistema consente inoltre al ministero dell'Economia di monitorare lo stato di avanzamento delle trasmissioni attraverso specifici indicatori, rilevanti anche ai fini delle rendicontazioni Pnrr.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



MEF. Rideterminazione del contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili

Il decreto del 27 febbraio 2026, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 aprile, ufficializza la rideterminazione dei fondi destinati alle opere indifferibili.

Il provvedimento include due allegati fondamentali: il primo elenca gli interventi per i quali gli enti locali hanno ottenuto una rimodulazione del contributo originario, validata dalle autorità competenti; il secondo riporta invece i progetti per i quali è stata presentata una richiesta di importo pari a zero, formalizzando così la rinuncia integrale alle risorse precedentemente assegnate.

L'efficacia del decreto attiva un cronoprogramma di adempimenti amministrativi molto serrato. Entro cinque giorni dalla pubblicazione, la Ragioneria Generale dello Stato deve aggiornare i sistemi di monitoraggio con i nuovi quadri finanziari di ciascun progetto. Una volta completata questa operazione, gli enti locali hanno l'obbligo di intervenire entro i successivi dieci giorni per aggiornare tempestivamente sia il quadro economico sia il cronoprogramma finanziario, garantendo l'allineamento dei dati gestionali con le nuove assegnazioni.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Riparto delle risorse finanziarie destinate alle regioni a sostegno dell'associazionismo comunale – Anno 2026

Il Ministero dell'Interno comunica che è stato disposto il riparto a sostegno dell'associazionismo comunale, delle risorse spettanti per l'anno 2026 alle Regioni individuate ai sensi dell'Intesa n.31 del 18 marzo 2026 sancita in sede di Conferenza Unificata.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR



ANCI. PNRR, informazioni generali sulle scadenze delle progettualità

In vista dei mesi conclusivi del PNRR, pubblichiamo alcune informazioni di carattere generale in merito alla scadenza per il completamento degli interventi finanziati nell'ambito del Piano.

Fermo restando che sussiste ancora un margine di incertezza in relazione ai singoli investimenti e alle casistiche potenzialmente problematiche, in base al quadro normativo attuale, il **termine generale** ancora valevole per la conclusione degli interventi è rappresentato dal **30 giugno 2026**. Fatte salve eventuali successive istruzioni puntualmente trasmesse dalle Amministrazioni titolari delle misure, il termine per i singoli investimenti è consultabile nella **documentazione relativa all'ultima revisione del PNRR**, approvata con la Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europa il 27 novembre 2025 (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15106-2025-INIT/it/pdf>). In particolare, **allegato alla Decisione** è disponibile un **documento riepilogativo delle scadenze e modifiche** per ciascun investimento: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15106-2025-ADD-1/it/pdf>.

Per quanto concerne il termine del **31 agosto 2026**, la **Comunicazione della Commissione europea del 4 giugno 2025** (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0310>) ha indicato che gli **Stati membri** dovranno conseguire tutti i traguardi e gli obiettivi entro il 31 agosto 2026. Sulla scorta di questa comunicazione, la **circolare n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 settembre 2025** (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2025/circolare_n_22_2025/) ha riaffermato che tutti gli obiettivi dovranno essere completati entro il 31 agosto 2026, precisando l'impossibilità, da parte della Commissione europea, di accettare documentazione integrativa attestante il raggiungimento dei *target* oltre tale data. A livello generale, la scadenza del 31 agosto risulta riferita **agli Stati membri e alle Amministrazioni titolari**, ai fini delle attività di monitoraggio e rendicontazione del nostro Paese verso l'UE. Ciò premesso, oltre alla documentazione nazionale ed europea già disponibile, segnaliamo che siamo in attesa della versione definitiva delle linee guida finali del PNRR, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenenti le istruzioni operative per la conclusione degli interventi e per la rendicontazione di Target e Milestone. Dalle prime bozze circolate (in attesa di conferma ufficiale), non ultimo l'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore" di mercoledì 8 aprile, con riferimento alla documentazione da presentare entro il 30 giugno 2026 per attestare il conseguimento del Target, occorrerà caricare il certificato di ultimazione dei lavori, con la possibilità di effettuare collaudo e rendicontazione dell'opera in una fase successiva. In casi eccezionali, previa richiesta del Soggetto attuatore e su concessione della singola Amministrazione titolare – dovrebbe essere possibile derogare alla scadenza del 30 giugno 2026, entro e non oltre il termine ultimo del 31 agosto 2026. Ciò detto, siamo a conoscenza di una recente criticità emersa rispetto agli investimenti M5C2 1.2 -"Percorsi di autonomia per persone con disabilità" e 1.3 -"Housing temporaneo e stazioni di posta". Alcuni Soggetti attuatori hanno ricevuto una comunicazione ministeriale, nella quale si anticipa il defianziamento di progetti per i quali, secondo le informazioni caricate sulla piattaforma Regis, non risulterebbe rispettata la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi. A questo riguardo, ANCI nazionale (con un intervento diretto del Presidente Gaetano Manfredi), nell'aver conoscenza diretta delle problematiche in oggetto, è attiva con i Ministeri interessati per ricercare soluzioni e proposte che assicurino ai Comuni coinvolti le più ampie garanzie affinché gli interventi possano essere conclusi. Il Centro di Competenza di ANCI Lombardia, nell'ambito della propria attività di supporto ai Comuni beneficiari di contributi PNRR, affianca alle attività di

accompagnamento operativo un sistema strutturato di monitoraggio e analisi dei dati, sviluppato attraverso l'Osservatorio Dati. In particolare, l'Osservatorio dispone di dashboard aggiornate relative ai progetti finanziati, costruite a partire da estrazioni sistematiche delle principali banche dati nazionali e regionali (tra cui ReGIS), integrate con informazioni raccolte direttamente dagli enti. A ciò si affianca la realizzazione di indagini mirate rivolte ai Comuni, finalizzate a rilevare lo stato di avanzamento degli interventi, le principali criticità attuative e i fabbisogni emergenti. In questo quadro, il Centro di Competenza, con riferimento agli **investimenti M5C2 I1.2 (“Percorsi di autonomia per persone con disabilità”)** e **M5C2 I1.3 (“Housing temporaneo e stazioni di posta”)** nel contesto lombardo, si rende disponibile a verificare le criticità dei 162 interventi afferenti a 78 enti beneficiari, tra cui 45 Comuni, offrendo supporto sia attraverso attività di accompagnamento diretto sia nell'ambito dei tavoli istituzionali competenti, incluse le Cabine di coordinamento PNRR – presiedute dalle Prefetture territoriali – alle quali ANCI Lombardia partecipa attivamente.

Leggi l'[articolo](#).



Struttura di missione PNRR. Il DL PNRR è Legge

Il Ministro Tommaso Foti ha annunciato il via libera definitivo al DL PNRR, confermando la piena operatività del Piano nonostante le crisi internazionali. Con 153,2 miliardi già incassati e l'imminente liquidazione della nona rata, l'Italia vanta un avanzamento della spesa superiore ai 113 miliardi e oltre 520.000 progetti conclusi. Con una percentuale di finanziamenti ottenuti (78,8%) superiore alla media europea, il Governo punta ora al completamento della decima e ultima rata per consolidare le riforme e gli investimenti strategici per la crescita del Paese.

“Il via libera definitivo al DL PNRR rappresenta una scelta chiara e responsabile del Governo Meloni, volta a garantire stabilità e continuità a un Piano decisivo per il futuro dell'Italia. Nonostante un contesto internazionale particolarmente complesso, segnato dal conflitto tra Russia e Ucraina, dalla crisi in Medio Oriente e dalle più recenti tensioni in Iran, il Governo Meloni ha lavorato senza sosta per garantire la piena attuazione del PNRR, il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti e la salvaguardia dell'intera dotazione finanziaria. Ad oggi abbiamo incassato 153,2 miliardi di euro, proprio grazie al raggiungimento degli obiettivi concordati con la Commissione europea; sono stati inoltre conseguiti i 50 obiettivi della nona rata e tra un mese verranno liquidati ulteriori 12,8 miliardi all'Italia”.

Così il Ministro per gli Affari europei, il Pnr e le politiche di coesione, Tommaso Foti.

“Il Piano è pienamente operativo per l'intera dotazione finanziaria, con un avanzamento significativo della spesa che, al netto degli strumenti finanziari, ha superato i 113 miliardi di euro. Ancora più rilevanti sono i numeri dei progetti su tutto il territorio nazionale: circa 648.000 finanziati, oltre 520.000 già conclusi, 20.000 in fase di completamento e circa 80.000 in corso. Si tratta di dati che certificano il primato italiano nel raggiungimento del maggior numero di obiettivi, nel pieno rispetto delle stringenti scadenze previste dal Piano. Anche la percentuale di finanziamenti già ottenuti rispetto alle risorse assegnate, pari al 78,8%, supera la media europea, ferma al 70%” aggiunge Foti. “Ci avviamo ora verso la fase conclusiva, la più delicata, che richiede responsabilità, organizzazione e coraggio politico. L'obiettivo è conseguire tutti gli obiettivi connessi alla prossima richiesta di pagamento della decima e ultima rata, consolidando i risultati raggiunti e portando a compimento un percorso strategico di riforme e investimenti fondamentale per la crescita dell'Italia” conclude il Ministro Foti.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



ARERA. Raccolta dati Tariffa Rifiuti – PEF 2026 – 2029

A partire dal 7 aprile 2026 è aperta agli Enti territorialmente competenti l'edizione 2026 della raccolta "Tariffa rifiuti" denominata "PEF 2026-2029", per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione che compongono la proposta tariffaria 2026-2029 di cui all'art. 7 della deliberazione 397/2025/R/rif.

Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all'art. 1 comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 397/2025/R/rif (di seguito: MTR-3), ossia l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune. L'invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7 della deliberazione 397/2025/R/rif, deve avvenire tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.6, lettera a) del provvedimento da ultimo citato, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.

Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di sezioni web (definite anche maschere) nonché la possibilità del cosiddetto "caricamento massivo", utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di ambiti tariffari. I dati relativi al PEF dell'ambito dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell'apposita modulistica excel, scaricabile anche all'interno del portale insieme agli altri schemi-tipo (nello specifico: Tool di calcolo MTR-3_2026-2029, Relazione di accompagnamento 2026-2029, Dichiarazione Veridicità e Dichiarazione Veridicità Comuni di cui alla determina **1/DTAC/2025**). Inoltre, si specifica che in questa edizione della raccolta dati "PEF 2026-2029" occorre presentare un unico documento (in formato pdf, doc o docx) come Relazione di accompagnamento (in conformità con il modello di cui alla determina 1/DTAC/2025) nella sezione "Documentazione per Ambito Tariffario". Tale documento incorporerà i capitoli di pertinenza del/i gestore/i. Non è previsto il caricamento della relazione del gestore nella sezione "Documentazione per gestore/i". Si chiarisce, inoltre, che, in caso di successiva trasmissione della revisione infra periodo della predisposizione tariffaria (comma 7.10 della deliberazione 397/2025/R/rif), occorre presentare all'interno della citata raccolta dati una richiesta di rettifica motivandola con la scelta dell'opzione "Revisione infra periodo ai sensi del c. 7.10 del Metodo" disponibile dal menù a tendina.

Si ricorda che non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata e che tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all'Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per la proposta tariffaria 2026-2029 dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il **sistema telematico di raccolta**. Gli Enti territorialmente competenti possono accedere al sistema on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste solo previo accreditamento presso l'**Anagrafica Operatori** e adempimento agli obblighi di comunicazione per l'implementazione dell'Anagrafica Territoriale Rifiuti (**ATRIF**) di cui alla deliberazione **263/2023/E/rif**.

È disponibile in allegato una guida alla compilazione della raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle sezioni e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta.

Infine, si mette a disposizione in allegato un elenco di chiarimenti sulle anomalie di natura tecnico-informatica del file excel Tool di calcolo MTR-3_2026-2029 (anomalie emerse successivamente al periodo di consultazione del medesimo file) che non impattano sull'esito del calcolo del totale

entrate tariffarie né sull'esito del caricamento del medesimo file sul portale di raccolta dati.

Accesso alla raccolta

Istruzioni per la compilazione

Chiarimenti sulle anomalie

Per informazioni numero verde: 800.707.337 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00. In alternativa è disponibile: infoanagrafica@arera.it, specificando nell'oggetto "Raccolta dati: Tariffa Rifiuti – PEF 2026-2029 – Ente territorialmente competente".

Leggi l'[articolo](#).

Personale



ANCI. Le principali novità del Ccnl funzioni locali 2022-2024, disponibile il nuovo Quaderno operativo

Il CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23 febbraio 2026, disciplina sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024. Il nuovo contratto introduce diverse significative novità rispetto al precedente accordo 2019-2021, con un particolare focus sulla flessibilità organizzativa, il benessere lavorativo e l'adeguamento dei trattamenti economici.

Il nuovo Quaderno operativo Anci 'Le principali novità del Ccnl area funzioni locali 2022-2024', intende offrire un'analisi dettagliata degli articoli del nuovo contratto e proporre una modulistica standard per la convenzione per lo scavalco condiviso ex art. 18 CCNL 2022/2024 e per il contratto di lavoro subordinato per scavalco di eccedenza.

Il Quaderno è strutturato in una parte generale di inquadramento normativo dei principali istituti e novità visto che il nuovo contratto non si limita a migliorare i trattamenti economici, ma recepisce istanze organizzative e di tutela derivanti dall'evoluzione normativa e degli orientamenti applicativi consolidati.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Incarichi dirigenziali a termine: limiti alla reiterazione e tutela risarcitoria

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27189 del 10 ottobre 2025, ha definito i limiti normativi riguardanti gli incarichi dirigenziali a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione.

I giudici hanno stabilito che l'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 rappresenta una disciplina speciale, prevalente rispetto al regime generale dei contratti a termine. Tuttavia, questa autonomia normativa non è assoluta: deve essere letta in armonia con la clausola 5 dell'Accordo quadro europeo (direttiva 1999/70/CE) e con i principi costituzionali che regolano l'accesso al pubblico impiego. L'obiettivo primario è impedire che la reiterazione degli incarichi si trasformi in un abuso dello strumento del contratto a tempo determinato.

In termini pratici, la Suprema Corte ha chiarito che i limiti temporali fissati dalla legge — compresi tra i tre e i cinque anni — non possono essere aggirati. Tale divieto si applica anche nel caso in cui vengano conferiti incarichi formalmente distinti, qualora questi siano riconducibili alle funzioni ordinarie dell'amministrazione. Qualora si verifichi una reiterazione illegittima che superi tali soglie, al dirigente è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno secondo i parametri previsti dall'ordinamento europeo.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Buoni pasto ed enti locali: non è un diritto automatico ma una scelta gestionale

La Corte di Cassazione ha chiarito la portata applicativa dell'art. 45 del CCNL Comparto Enti Locali, relativo all'istituzione delle mense di servizio o all'erogazione dei buoni pasto. Secondo i giudici, la formulazione della norma non configura un diritto soggettivo incondizionato del dipendente a ricevere l'una o l'altra prestazione, ma attribuisce agli enti una facoltà ampiamente discrezionale.

L'interpretazione letterale del contratto collettivo evidenzia come l'attivazione di tali benefici sia subordinata a due parametri fondamentali: l'assetto organizzativo dell'ente e la disponibilità effettiva di risorse economiche. La Corte sottolinea che, se le parti contrattuali avessero voluto sancire un obbligo assoluto, non avrebbero inserito clausole limitative legate al bilancio. In particolare, il riferimento alla sostenibilità finanziaria risulterebbe privo di senso qualora il diritto al ticket fosse garantito automaticamente come alternativa alla mensa, dato che i costi per l'ente sono sostanzialmente equivalenti in entrambe le modalità.

In linea con i precedenti orientamenti già espressi per il comparto sanità, la Cassazione ribadisce dunque che la norma non costituisce direttamente un diritto in capo ai lavoratori. La decisione se istituire il servizio o prevedere modalità sostitutive spetta esclusivamente all'amministrazione, che deve operare una valutazione autonoma basata sulle proprie esigenze gestionali e sulla capienza dei propri fondi, previo confronto con le rappresentanze sindacali.

Leggi l'[articolo](#).



Corte di Cassazione. Risarcimento da perdita di chance: criteri di liquidazione per il negato incarico di P.O.

La Corte di Cassazione torna a occuparsi dei criteri per il risarcimento del danno derivante dal diniego illegittimo di una Posizione Organizzativa (P.O.) nel pubblico impiego, focalizzandosi sulla distinzione tra la perdita di un vantaggio certo e la perdita di una "chance".

I giudici di legittimità chiariscono che il dipendente vittima di un comportamento illecito dell'amministrazione non ha automaticamente diritto alle retribuzioni non percepite, poiché il danno non coincide con lo stipendio perso, ma con la distruzione di una concreta ed effettiva occasione di miglioramento professionale ed economico. Questo danno da perdita di chance costituisce un'entità patrimoniale autonoma e deve essere liquidato in via equitativa. Il calcolo non si basa sulla certezza del risultato, ma sul grado di probabilità che il dipendente aveva di ottenere l'incarico se la procedura si fosse svolta correttamente.

Un punto fondamentale della decisione riguarda la metodologia di valutazione, che deve essere operata ex ante: il giudice deve cioè riportarsi al momento in cui l'illecito è stato compiuto per pesare, in termini probabilistici, quante possibilità reali siano andate perdute. La sentenza censura l'operato dei giudici di merito che spesso negano il risarcimento per mancanza di "certezza" sull'esito della selezione. Al contrario, una volta accertato il nesso di causa tra la condotta scorretta della Pubblica Amministrazione e la perdita della possibilità di concorrere, il risarcimento deve essere riconosciuto e quantificato proporzionalmente alla percentuale di successo che il lavoratore avrebbe potuto ragionevolmente vantare.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Contrattazione integrativa: accesso negato ai sindacati non

firmatari

L'ARAN chiarisce che la partecipazione alla contrattazione integrativa e alle relazioni sindacali è riservata esclusivamente alla RSU e ai sindacati firmatari del CCNL. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a rispettare il tenore letterale dei contratti nazionali, senza alcuna possibilità di applicazione estensiva ai soggetti non firmatari.

Le organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL sono titolari della contrattazione collettiva integrativa e degli istituti della partecipazione sindacale? È possibile una interpretazione estensiva delle clausole contrattuali?

Nell'esercizio del ruolo di assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi che l'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 affida esclusivamente a questa Agenzia, si ribadisce che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei Comparti e delle Aree di contrattazione – fonte primaria del rapporto di lavoro – prevedono in forma inequivoca quali siano i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché degli altri livelli di relazioni sindacali (informazione e confronto), che sono la RSU (o le RSA per le aree dirigenziali) e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Tanto premesso, giova ricordare che il legislatore ha dettato norme speciali per la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale nel pubblico impiego contrattualizzato contenute nel D. Lgs. 165/2001, conferendo alla contrattazione collettiva la competenza a disciplinare il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali.

In tale ambito, il legislatore ha delineato con chiarezza all'art. 42, comma 7, del citato D. Lgs. n. 165/2001 quali siano i soggetti titolari dei diritti di informazione e partecipazione previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del medesimo decreto come declinati dalla contrattazione collettiva, conferendo a quest'ultima il potere di affiancare alle rappresentanze sindacali unitarie le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

Tale facoltà è stata esercitata da tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro che sono stati sottoscritti dal 1995 ad oggi in tutti i comparti di contrattazione, determinando la costruzione di un sistema di relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in cui le RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie di contratto sono i soggetti titolari della contrattazione integrativa e degli ulteriori livelli di relazioni sindacali.

Non sfugge che il sistema di relazioni sindacali così delineato in questi 30 anni è stato più volte oggetto di impugnativa da parte delle organizzazioni sindacali non firmatarie, determinando contenziosi le cui sentenze – ormai passate in giudicato – hanno riconosciuto la piena conformità delle clausole contrattuali alle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, ai principi della Costituzione ed alle conseguenti sentenze della Corte Costituzionale (tra tante, cfr.: Tribunale di Roma – sez. lavoro 12465/2019 – il cui appello promosso dall'organizzazione sindacale ricorrente si è chiuso con una sentenza di dichiarazione della cessata materia del contendere per rinuncia da parte del sindacato ricorrente stesso; Tribunale di Roma Decreto di rigetto 83463/2018; Tribunale di Roma Sentenza 8444/2019; Tribunale di Milano – sentenza n. 78/2019 – Tribunale di Brindisi Decreto di rigetto 13116/2018). Pertanto, le recenti pronunce riferite ai contratti del triennio 2022-2024 che, si sottolinea, fanno stato esclusivamente fra le parti in causa, non solo non presentano allo stato carattere di univocità (cfr. Tribunale di Reggio Emilia decreto ex art. 28 legge 300/1970 RG n.1434/2025) ma non possono in ogni caso costituire orientamenti consolidati in quanto sulle stesse non si è formato giudicato.

In tale contesto, le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 hanno l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni contrattuali e non dispongono della facoltà di elaborare autonome letture interpretative in contrasto con il dato letterale delle clausole contrattuali che, nello specifico caso in questione, per la loro chiarezza si ribadisce non possano dare adito a dubbi.

È opportuno, pertanto, prestare attenzione alla corretta applicazione delle norme contrattuali, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 come modificato dalla legge n. 1/2026.

Leggi l'[articolo](#).

Partecipate e servizi pubblici locali



Corte dei Conti. Riconciliazione debiti-crediti: l'obbligo di asseverazione analitica tra ente e partecipate

La Corte dei Conti stabilisce che l'asseverazione delle poste contabili deve superare la dimensione del giudizio generico per configurarsi come un'analisi tecnica e approfondita di ogni singola voce. Questo obbligo coinvolge direttamente sia i revisori degli enti territoriali che i responsabili degli organismi partecipati, con il fine ultimo di prevenire discordanze e assicurare l'attendibilità dei reciproci rapporti di debito e credito.

Secondo quanto prescritto dai principi contabili e dai criteri di vigilanza contenuti nel documento n. 10, la documentazione prodotta non può limitarsi a una conferma formale ma deve esporre analiticamente le eventuali incongruenze, fornendo una motivazione specifica per ciascuna di esse. Tale rigore analitico è indispensabile per garantire la trasparenza e la veridicità del bilancio consolidato, impedendo che sfasamenti contabili tra ente e società controllate possano alterare la corretta rappresentazione dei conti pubblici.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Ministero dell'Interno. Convocazione obbligatoria del Consiglio: svolgimento della seduta entro venti giorni dalla richiesta

Il Ministero dell'Interno chiarisce che il termine di venti giorni previsto dall'art. 39, comma 2, del TUOEL per la convocazione del consiglio comunale su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri ha carattere perentorio e onnicomprensivo. Tale arco temporale non deve intendersi limitato alla sola spedizione degli avvisi di convocazione, ma deve includere anche l'effettivo svolgimento della seduta consiliare destinata alla discussione degli argomenti proposti.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Validità deliberazioni di giunta: il voto del solo Sindaco è sufficiente se gli assessori sono obbligati all'astensione

Il Ministero dell'Interno affronta il problema della validità delle deliberazioni di giunta in piccoli comuni quando la maggioranza dei componenti è obbligata ad astenersi per conflitto di interessi. Il caso specifico riguarda un Comune con una giunta composta da Sindaco e due assessori; questi ultimi, dovendo astenersi ai sensi dell'art. 78 del TUOEL, lasciano il Sindaco come unico membro legittimato al voto.

Leggi l'[articolo](#).



Dipartimento per la trasformazione digitale. Digitalizzazione degli archivi pubblici: al via i progetti pilota

La digitalizzazione entra in archivio. Efficientare i servizi pubblici, salvaguardare il patrimonio storico-culturale del Paese, liberare spazi e valorizzare i beni immobiliari della pubblica amministrazione: sono questi alcuni degli obiettivi dell'iniziativa sostenuta dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei ministri e realizzata – attraverso una convenzione – dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per la digitalizzazione e la dematerializzazione di archivi pubblici.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice: tra leale collaborazione e limiti sostanziali

Il soccorso istruttorio rappresenta un pilastro del diritto dei contratti pubblici, configurandosi come uno strumento di leale collaborazione tra la stazione appaltante e l'operatore economico. La sua funzione principale è garantire che errori formali o omissioni documentali, puramente estrinseci alla sostanza dell'offerta, non portino all'esclusione di concorrenti meritevoli. Questo approccio tutela principi sovraordinati quali la massima partecipazione e la proporzionalità, impedendo che l'amministrazione perda l'opportunità di selezionare la proposta migliore a causa di vizi procedurali facilmente correggibili.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Modifiche soggettive dei raggruppamenti: prevalenza del principio del risultato e tutela dell'offerta

L'articolo 97 del D.Lgs. 36/2023 permette ai raggruppamenti (RTI) di rimediare all'esclusione non imputabile di un componente tramite la sua estromissione o sostituzione, a patto che l'offerta resti invariata. Se i membri superstiti garantiscono i requisiti necessari, la stazione appaltante deve favorire la prosecuzione della gara per tutelare i principi del risultato e della massima partecipazione, evitando esclusioni sproporzionate.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso la ditta vincitrice dell'appalto

Sussiste la violazione del divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001) nel caso di assunzione da parte di un'impresa stradale dell'ingegnere assistente tecnico presso l'ufficio lavori pubblici di un comune, che ha svolto l'incarico di direttore dei lavori di cui è risultata aggiudicataria la stessa ditta. E' quanto ha disposto il Parere Anticorruzione approvato dal

Consiglio dell'Autorità del 1 aprile 2026.
Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Amministrative 2026: il Vademecum con gli adempimenti per la tornata elettorale di maggio

Un pratico strumento di consultazione e guida per supportare in modo completo e dettagliato le amministrazioni comunali in vista della prossima tornata elettorale.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Incompatibile incarico di consigliere di Unione comuni e presidente di Finanziaria regionale

In base all'articolo 13 del d.lgs. n. 39/2013, esiste incompatibilità fra l'incarico di Presidente di una Finanziaria regionale e la carica di componente del Consiglio di un'Unione dei Comuni. È quanto ha ribadito Anac con delibera n. 115, approvata dal Consiglio dell'Autorità del 1° aprile 2026, e riguardante una regione del Centro-Sud Italia.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Sull'interpretazione della lex specialis di gara sul ribasso dei costi della manodopera e sull'intervento correttivo del RUP

In una procedura di gara pubblica, la clausola del disciplinare di gara che esclude la ribassabilità del costo della manodopera non costituisce causa di esclusione, in assenza di una espressa comminatoria in tal senso. Tale clausola deve essere interpretata alla luce dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. codice dei contratti pubblici), che ammette la ribassabilità temperata dei costi della manodopera, purché l'operatore economico dimostri che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, la quale espone l'operatore alla sottoposizione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, con puntuale riferimento a tale voce di costo.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it